

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1428

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(VANONI)

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956

Presentato alla Presidenza il 31 gennaio 1955

NOTA PRELIMINARE

ONOREVOLI DEPUTATI! — Le spese del Ministero dei lavori pubblici previste per l'esercizio finanziario 1955-56 ammontano complessivamente a lire 171.918.002.415 di cui lire 171.917.808.645 concernono la parte effettiva con un aumento di lire 24.584.241.000 in confronto della previsione per l'esercizio 1954-55 e lire 193.770 riguardano le spese per movimento di capitali con una diminuzione di lire 43.250 nei confronti delle somme stanziare per l'esercizio 1954-55;

L'indicato aumento di lire 24.584.241.000 è la risultante di variazioni in più e in meno di alcune spese.

Le variazioni in più sono dovute principalmente alle maggiori spese previste:

1°) in dipendenza di incrementi di alcuni oneri, quali quelli relativi al debito vitalizio ed alle spese generali di funzionamento e di personale in attuazione delle leggi:

a) Legge 30 ottobre 1953, n. 841, concernente l'estensione dell'assistenza sanitaria E.N.P.A.S. ai pensionati dello Stato;

b) Legge 26 novembre 1953, n. 876, concernente la concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni ordinarie;

c) Legge 2 marzo 1954, n. 19, concernente la trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dalla legge 8 aprile 1952, n. 212;

2°) per oneri derivanti dalle seguenti leggi:

a) Legge 28 febbraio 1953, n. 103, recante provvidenze a favore della città di Roma;

b) Legge 9 aprile 1953, n. 297, concernente provvedimenti a favore della città di Napoli;

c) Leggi 22 aprile 1954, n. 169, e 9 agosto 1954, n. 705, relative alla concessione di contributi trentacinquennali per l'edilizia economica e popolare;

d) Legge 15 luglio 1954, n. 543, concernente opere straordinarie nell'Italia settentrionale e centrale;

e) Legge 9 agosto 1954, n. 636, per le alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954;

f) Legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla sistemazione di fiumi e torrenti;

g) Legge 9 agosto 1954, n. 640, riguardante l'eliminazione delle abitazioni malsane;

h) Legge 9 agosto 1954, n. 645, concernente l'edilizia scolastica.

3°) per l'aumentato costo di alcuni servizi:

Le variazioni in meno invece dipendono:

a) dalla diminuzione di alcune spese di funzionamento;

b) dalla cessazione o riduzione dell'onere dipendente da leggi speciali la cui efficacia si è esaurita o ridotta con l'esercizio finanziario decorso.

Il confronto tra le somme iscritte in bilancio per i due esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56 si rileva dal seguente prospetto:

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	SPESA ORDINARIA				SPESA STRAORDINARIA				TOTALE				
	Somme		Differenze		Somme		Differenze		delle somme		Differenze		
	previste per l'esercizio finanziario 1954-55	che si propongono per l'esercizio finanziario 1955-56			previste per l'esercizio finanziario 1954-55	che si propongono per l'esercizio finanziario 1955-56			previste per l'esercizio finanziario 1954-55	che si propongono per l'esercizio finanziario 1955-56			
CATEGORIA I.													
Spese effettive .	22.232.788.000	22.294.466.000 +	61.678.000	+	125.100.779.645	149.623.342.645 +	24.522.563.000	+	147.333.567.645	171.917.808.645 +	24.584.241.000		
CATEGORIA II.													
Movimento di capitali					237.020	193.770 -	43.250	-	237.020	193.770 -	43.250		
Totale	22.232.788.000	22.294.466.000 +	61.678.000	+	125.101.016.665	149.623.536.415 +	24.522.519.750	+	147.333.804.665	171.918.002.415 +	24.584.197.750		

Avuto riguardo alle cause da cui dipendono, le variazioni predette si classificano come appresso:

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

SPESE CLASSIFICATE secondo i principali gruppi di bilancio	Variazioni per trasporto di fondi		Variazioni nel debito vitalizio	
	Tra capitoli del bilancio	Da altri bilanci	per autorizzazione di legge	per incremento o riduzione dell'onere
CATEGORIA I - SPESE EFFETTIVE.				
<i>Spese ordinarie.</i>				
Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	»	»	»	»
Spese generali di personale e diverse relative al Magistrato alle acque	»	»	»	»
Debito vitalizio	»	»	+ 100.000.000	— 158.000.000
Opere in gestione dell'Amministrazione centrale	»	»	»	»
Opere in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	»	»	»	»
Totale	»	»	+ 100.000.000	— 158.000.000
<i>Spese straordinarie.</i>				
Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	+ 22.500.000	»	»	»
Spese generali relative agli uffici tecnico-amministrativi decentrati	»	»	»	»
Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	— 22.500.000	»	»	»
Opere a pagamento non differito in gestione dell'Amministrazione centrale e contributi ad aziende autonome ed enti vari	»	»	»	»
Spese per il pronto soccorso in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	»	»	»	»
Opere a pagamento non differito in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	»	»	»	»
Sistemazioni relative alla gestione del Governo militare alleato	»	»	»	»
Sistemazioni relative ad opere eseguite anteriormente alla liberazione	»	»	»	»
Spese in annualità e semestralità	»	»	»	»
Autorizzazioni di spese non ripartite	»	»	»	»
Spese per i cantieri-scuola	»	»	»	»
Totale	»	»	»	»
Totale spese effettive	»	»	+ 100.000.000	— 158.000.000
CATEGORIA II - MOVIMENTO DI CAPITALI.				
Estinzione di debiti	»	»	»	»
Spese che si compensano con le entrate	»	»	»	»
Totale	»	»	»	»
TOTALE GENERALE	»	»	+ 100.000.000	— 158.000.000

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Variazioni nelle spese di personale				Variazioni nelle spese per i servizi		TOTALE delle variazioni
per autorizzazione di legge		per incremento o riduzione dell'onere		Per autorizzazione di legge	Per incremento o riduzione dell'onere	
Stipendi e paghe ed altre competenze fisse	Altre competenze	Stipendi e paghe ed altre competenze fisse	Altre competenze			
+ 333.120.000	+ 2.000.000	+ 1.202.994.000	- 636.250.000	»	- 541.600.000	+ 360.264.000
+ 3.555.860	+ 25.000	- 9.141.860	- 25.000	»	»	- 5.586.000
»	»	»	»	»	»	- 58.000.000
»	»	»	»	»	- 450.000.000	- 450.000.000
»	»	»	»	»	+ 215.000.000	+ 215.000.000
+ 336.675.860	+ 2.025.000	+ 1.193.852.140	- 636.275.000	»	- 776.600.000	+ 61.678.000
+ 16.760.000	»	- 29.760.000	- 13.600.000	»	- 41.500.000	- 45.600.000
+ 54.000.000	+ 250.000	- 154.438.000	- 250.000	»	- 10.000.000	- 110.438.000
»	»	»	»	»	»	- 22.500.000
»	»	»	»	+ 26.932.450.000	- 1.438.500.000	+ 25.493.950.000
»	»	»	»	- 250.000.000	»	- 250.000.000
»	»	»	»	- 390.000.000	+ 1.438.500.000	+ 1.048.500.000
»	»	»	»	- 150.000.000	»	- 150.000.000
»	»	»	»	- 50.000.000	»	- 50.000.000
»	»	»	»	+ 11.239.000.000	- 130.349.000	+ 11.108.651.000
»	»	»	»	- 13.500.000.000	»	- 13.500.000.000
»	»	»	»	+ 1.000.000.000	»	+ 1.000.000.000
+ 70.760.000	+ 250.000	- 184.198.000	- 13.850.000	+ 24.831.450.000	- 181.849.000	+ 24.522.563.000
+ 407.435.860	+ 2.275.000	+ 1.009.654.140	- 650.125.000	+ 24.831.450.000	- 958.449.000	+ 24.584.241.000
»	»	»	»	»	- 43.250	- 43.250
»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	- 43,250	- 43.250
+ 407.435.860	+ 2.275.000	+ 1.009.654.140	- 650.125.000	+ 24.831.450.000	- 958.492.250	+ 24.584.197.750

VARIAZIONI PER TRASPORTO DI FONDI

Trasporto della somma di lire 22.500.000 dai capitoli nn. 119, 121, 122, 127, 128, 129, 130, 131, 132, e 133 (esercizio 1954-55) della rubrica « Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati » al capitolo n. 117 della rubrica « Spese diverse » in gestione dell'Amministrazione centrale.

VARIAZIONI NEL DEBITO VITALIZIO

		Spese ordinarie		Spese straordinarie
I. — <i>Per autorizzazione di leggi:</i>				
a) Legge 30 ottobre 1953, n. 841, concernente l'estensione dell'assistenza sanitaria E. N. P. A. S. ai pensionati dello Stato (capitolo n. 59)	+	L. 20.000.000		—
b) Legge 26 novembre 1953, n. 876, concernente la concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni ordinarie (capitolo n. 59)	+	» 80.000.000		—
II. — <i>Per incremento o riduzione dell'onere</i> (capitoli nn. 59, 60 e 61)	—	» 158.000.000		—
		— L. 58.000.000		

VARIAZIONI NELLE SPESE DI PERSONALE

		Spese ordinarie		Spese straordinarie
I. — <i>Per autorizzazione di leggi:</i>				
a) Stipendi, retribuzioni, paghe ed altre competenze fisse:				
1°) Legge 30 ottobre 1953, n. 841, concernente l'estensione dell'assistenza sanitaria ENPAS ai pensionati dello Stato (capitoli nn. 5, 6, 7, 11, 15, 20, 21, 26, 54, 106 e 124)	+	L. 90.875.860	+	L. 12.760.000
2°) Legge 2 marzo 1954, n. 19, concernente la trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dalla legge 8 aprile 1952, n. 212 (capitoli nn. 5, 6, 7, 11, 15, 20, 21, 26, 54, 106, e 124)	+	» 245.800.000	+	» 58.000.000
b) Altre competenze: Legge 30 ottobre 1953, n. 841 (capitoli nn. 8, 12, 16, 22, 55 e 125)	+	» 2.025.000	+	» 250.000
II. — <i>Per incremento o riduzione dell'onere:</i>				
a) Stipendi, retribuzioni, paghe ed altre competenze fisse (capitoli nn. 1, 5, 6, 7, 11, 15, 20, 21, 26, 54, 106 e 124)	+	» 1.193.852.140	—	» 184.198.000
b) Altre competenze (capitoli nn. 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 55, 107, 109, 110, 125 e capitoli nn. 9, 13, 15 e 16 dell'esercizio 1954-55)	—	» 636.275.000	—	» 13.850.000
	+	L. 896.278.000	—	L. 127.038.000
		+ L. 769.240.000		

VARIAZIONI NELLE SPESE PER I SERVIZI

	Spese ordinarie		Spese straordinarie
I. — Per autorizzazione di leggi:			
A) Aumenti:			
a) Legge 28 febbraio 1953, n. 103 recante provvidenze a favore della città di Roma (capitolo n. 223)	—	+	L. 450.000.000
b) Legge 9 aprile 1953, n. 297, recante provvedimenti a favore della città di Napoli (capitoli nn. 182 e 224)	—	+	» 484.000.000
c) Leggi 22 aprile 1954, n. 169, e 9 agosto 1954, n. 705, riguardanti la concessione di contributi in annualità per l'edilizia economica e popolare (capitolo n. 210) .	—	+	» 6.000.000.000
d) Legge 15 luglio 1954, n. 543, concernente disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per opere nell'Italia centro-settentrionale (capitoli nn. 130 e 142)	—	+	» 800.000.000
e) Legge 9 agosto 1954, n. 636, riguardante provvidenze per le alluvioni verificatesi dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954 (capitoli nn. 152, 155, 158, 161, 164, 167, 170, 173, 176, 179, 181, 183, 185, 187, 191 e 194)	—	+	» 1.500.000.000
f) Legge 9 agosto 1954, n. 638, concernente la sistemazione di fiumi e torrenti (capitoli nn. 135, 152, 158, 167, 170, 179, 189 e 194)	—	+	» 10.000.000.000
g) Legge 9 agosto 1954, n. 640, per la eliminazione delle abitazioni malsane (capitolo n. 140)	—	+	» 25.000.000.000
h) Legge 9 agosto 1954, n. 645, per la concessione di contributi in annualità a favore dell'edilizia scolastica (capitolo n. 207)	—	+	» 2.200.000.000
i) Leggi organiche concernenti opere a pagamento immediato che saranno eseguite con l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del disegno di legge per l'approvazione del presente stato di previsione (capitoli nn. 137, 138, 145, 146, 174, 180, 182, 186, 188, 190 e 227)	—	+	» 8.325.000.000
l) Leggi organiche concernenti spese per opere, concorsi e sussidi a pagamento differito nei limiti fissati dagli articoli 5 e 6 del disegno di legge per l'approvazione del presente stato di previsione (capitoli nn. 199, 201, 203, 204, 212, 213 e 216) . .	—	+	» 2.155.000.000
	—	+	L. 56.914.000.000
	+	L.	<u>56.914.000.000</u>

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Spese ordinarie		Spese straordinarie
B) Diminuzioni:			
a) Legge 17 febbraio 1951, n. 54, riguardante il completamento dell'ospedale policlinico di Modena (capitolo n. 167)	—	— L.	200.000.000
b) Legge 2 aprile 1951, n. 314, concernente la costruzione dell'autostrada Genova-Savona (capitolo n. 131)	—	— »	500.000.000
c) Legge 16 giugno 1951, n. 557, relativa ai lavori per il « Cavo napoleonico » (capitolo n. 167)	—	— »	500.000.000
d) Legge 17 maggio 1952, n. 619, riguardante il risanamento del rione « Sassi di Matera » (capitolo n. 187)	—	— »	200.000.000
e) Leggi organiche concernenti opere a pagamento immediato che saranno eseguite con le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge per l'approvazione del presente stato di previsione (capitoli nn. 129, 133, 134, 135, 144, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 155, 156, 158, 159, 161, 162, 164, 165, 167, 168, 170, 171, 173, 176, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 194, 195, e 197)	—	— L.	17.180.000.000
	—	— L.	18.580.000.000
	— L.		18.580.000.000
			18.580.000.000
C) Diminuzioni per cessazione di oneri derivanti da provvedimenti legislativi:			
a) Legge 14 settembre 1945, n. 620, relativa alla concessione di contributi all'Ente autonomo acquedotto pugliese (capitolo n. 143)	—	— L.	2.550.000
b) Legge 27 dicembre 1953, n. 938, riguardante provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni in Calabria (capitolo n. 232 dell'esercizio 1954-55)	—	— »	13.500.000.000
	—	— L.	13.502.550.000
	— L.		13.502.550.000

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Spese ordinarie		Spese straordinarie
II. — Per incremento o riduzione dell'onere:			
a) Per incremento o riduzione delle spese generali (capitoli nn. 38, 39, 40, 42, 47, 49, 50, 113, 114, 115, 116, 117, 118, e 128)	— L. 541.600.000	—	L. 51.500.000
b) Per incremento o riduzione delle spese per le opere (capitoli nn. 62, 63, 64, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 99, 101, 130, 142, 151, 154, 157, 160, 163, 166, 169, 172, 175, 178, 198, 203, 206, 209, 211, 214, 215) .	— » 235.000.000	—	» 130.349.000
	— L. 776.600.000	—	L. 181.849.000
	— L. 958.449.000		

MOVIMENTO DI CAPITALI

	Spese ordinarie		Spese straordinarie
Diminuzione delle quote di capitale comprese nelle annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per anticipazioni ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836, ed alla Cassa centrale di risparmio di Firenze ad estinzione di mutui ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 gennaio 1921, n. 28 (capitolo n. 228).	—	—	L. 43.250
	— L. 43.250		

RIEPILOGO

	Spese ordinarie		Spese straordinarie
Variazioni per trasporto di fondi . .	—		—
Variazioni nel debito vitalizio . . .	— L. 58.000.000		—
Variazioni nelle spese di personale . .	+ » 896.278.000	—	L. 127.038.000
Variazioni nelle spese per i servizi .	— » 776.600.000	+	» 24.649.601.000
Variazioni nel movimento di capitali	—	—	» 43.250
	+ L. 61.678.000	+	L. 24.522.519.750
	+ L. 24.584.197.750		

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le spese previste per l'esercizio 1955-56 si classificano come segue:

OGGETTO	Stanziamen- ti complessivi	Spese per il personale	Spese per i servizi	Percentuale rispetto al totale delle spese effettive			
				delle spese di personale	delle spese per i servizi		
<i>Spese effettive ordinarie</i>							
Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	14 901.914 000	13 803.614 000	1 098 300.000	988	90,12		
Spese generali di personale e diverse relative al Magistrato alle acque.	78.552 000	63.552.000	15.000 000				
Debito vitalizio	1 702.000.000	1 702 000 000	»				
Opere in gestione dell'Amministrazione centrale	3.135.000.000	»	3.135.000.000				
Opere in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	2.477.000 000	»	2.477.000 000				
	22.294.466.000	15.569.166 000	6.725.300 000				
<i>Spese effettive straordinarie</i>							
Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	461.400 000	300 400 000	161 000.000				
Spese generali relative agli uffici tecnico-amministrativi decentrati	1.397 500 000	1.037.500.000	270 000 000				
Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.	»	»	»				
Opere a pagamento non differito in gestione dell'Amministrazione centrale e contributi ad Aziende autonome e enti vari	44.749.450.000	»	44.749.450.000				
Spese per il pronto soccorso in gestione degli uffici tecnico amministrativi decentrati	500.000.000	»	500 000.000				
Opere a pagamento non differito in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	48.152 550.000	»	48.152.550.000				
Sistemazioni relative alla gestione del Governo militare alleato	»	»	»				
Sistemazioni relative ad opere eseguite anteriormente alla liberazione	»	»	»				
Spese in annualità e semestralità	53 452.442.645	»	53.452.442.645				
Spese per i cantieri - scuola	1 000 000 000	»	1 000.000.000				
	149.623.342.645	1.337.900 000	148 285.442.645				
Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie	171 917.808 645	16.907.066 000	155.010.742.645				
<i>Movimento di capitali</i>							
Estinzione di debiti	193.770	»	193.770				
Spese che si compensano con le entrate. . .	»	»	»				
Totale generale	171.918.002.415	16.907.066 000	155.010.936.415				

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici è anche una relazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese sull'andamento dell'Azienda, giusta il disposto dell'articolo 6 del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito nella legge 23 settembre 1920, n. 1365.

CENNI ILLUSTRATIVI SUL DISEGNO DI LEGGE

Lo stato di previsione qui allegato, reca spese per un importo superiore a quello del bilancio 1954-55. Tale aumento è in relazione con i nuovi oneri previsti da autorizzazioni speciali di spesa, quali principalmente:

la legge 15 luglio 1954, n. 543, per opere nell'Italia centro-settentrionale	L.	800.000.000
la legge 9 agosto 1954, n. 636, che dispone provvidenze per le alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954	»	1.500.000.000
la legge 9 agosto 1954, n. 638, per la sistemazione dei fiumi e torrenti	»	10.000.000.000
la legge 9 agosto 1954, n. 640, per la eliminazione delle abitazioni malsane	»	25.000.000.000
la legge 9 agosto 1954, n. 645, che autorizza contributi in annualità per l'edilizia scolastica	»	2.200.000.000
le leggi 22 aprile 1954, n. 169 e 9 agosto 1954, n. 705, concernenti contributi in annualità per l'edilizia economica e popolare	»	6.000.000.000
	L.	<u>45.500.000.000</u>

Se si tien conto degli investimenti totali consentiti dai detti 45 miliardi e mezzo, investimenti che ascenderanno a circa 256 miliardi, risulta evidente che l'attività per i lavori pubblici sarà nel 1955-56 più intensa che non per il 1954-55.

L'articolo 1 approva lo stato di previsione che comporta l'autorizzazione dei pagamenti per complessive lire 171.918.002.415, le quali si riferiscono ad oneri:

1°) Per spese generali e di funzionamento i cui relativi fondi sono iscritti:

a) nella parte ordinaria del bilancio per	L.	16.682.466.000
b) nella parte straordinaria di bilancio per	»	1.768.900.000

e in totale per L. 18.451.366.000

2°) Per la ordinaria manutenzione delle opere esistenti per » 5.612.000.000

3°) Per opere di carattere straordinario a pagamento immediato e per concorsi e sussidi in unica soluzione, giusta autorizzazioni di spese precisate per il loro importo e la loro destinazione negli articoli 2, 3, 4 e 7 del disegno di legge in esame per » 38.000.000.000

4°) Per opere di carattere straordinario a pagamento immediato e per contributi, concorsi e sussidi in unica soluzione in base a leggi speciali per L. 56.402.000.000

5°) Dovuti all'incremento delle spese in annualità per effetto di limiti d'impegno fissati:

a) con gli articoli 5 e 6 del citato disegno di legge in L. 2.155.000.000

b) con le leggi 28 febbraio 1953, n. 103, 9 aprile 1953, n. 297, 22 aprile 1954, n. 169, e 9 agosto 1954, n. 705; 9 agosto 1954, n. 645 » 9.084.000.000

e in totale per » 11.239.000.000

6°) Dipendenti dall'incidenza delle annualità impegnate in esercizi decorsi per » 42.213.442.645

7°) Riguardanti spese della categoria « Movimento di capitali » » 193.770

L. 171.918.002.415

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Gli articoli dal n. 2 al n. 7 come già è stato accennato, precisano l'entità delle autorizzazioni di spese per oneri concernenti opere di carattere straordinario a pagamento immediato e differito, concorsi, sussidi e contributi, per effetto di leggi organiche.

Più precisamente:

l'articolo n. 2 autorizza spese per	L.	15.000.000.000
» n. 3 » »	»	18.000.000.000
» n. 4 » »	»	4.000.000.000
» n. 5 » »	»	1.505.000.000
» n. 6 » »	»	650.000.000
» n. 7 » »	»	1.000.000.000
	L.	40.155.000.000

In corrispondenza di dette autorizzazioni di spese, come ora precisate nel loro importo — avuto riguardo alle specifiche indicazioni del disegno di legge per la destinazione delle varie somme — sono stati fissati gli stanziamenti nelle voci di bilancio come risulta riassuntivamente nella seguente tabella:

Numero del capitolo		Autorizzazioni di spesa e relativi stanziamenti	Numero del capitolo		Autorizzazioni di spesa e relativi stanziamenti
Esercizio 1954-55	Esercizio 1955-56		Esercizio 1954-55	Esercizio 1955-56	
ARTICOLO 2.					
135	129	L. 30.000.000	173	168	» 900.000.000
139	133	» 1.700.000.000	176	171	» 550.000.000
140	134	» 300.000.000	179	174	» 150.000.000
141	135	» 300.000.000	182	177	» 1.200.000.000
143	137	» 160.000.000	185	180	» 1.600.000.000
149	144	» 260.000.000	187	182	» 4.250.000.000
150	145	» 200.000.000	189	184	» 550.000.000
151	146	» 300.000.000	191	186	» 550.000.000
153	148	» 1.250.000.000	193	188	» 1.000.000.000
154	149	» 500.000.000	195	190	» 1.750.000.000
157	152	» 550.000.000	198	193	» 350.000.000
160	155	» 250.000.000			L. 18.000.000.000
163	158	» 350.000.000	ARTICOLO 4.		
166	161	» 400.000.000	—	138	L. 4.000.000.000
169	164	» 240.000.000	ARTICOLO 5.		
172	167	» 400.000.000	221	216	L. 1.505.000.000
175	170	» 330.000.000	ARTICOLO 6 (punto 1°)		
178	173	» 180.000.000	208	203	L. 100.000.000
181	176	» 240.000.000	ARTICOLO 6 (punto 2°)		
184	179	» 2.300.000.000	204	199	L. 80.000.000
186	181	» 440.000.000	206	201	» 15.000.000
188	183	» 1.300.000.000	209	204	» 20.000.000
190	185	» 400.000.000	217	212	» 400.000.000
192	187	» 450.000.000	218	213	» 25.000.000
194	189	» 720.000.000			L. 540.000.000
196	191	» 830.000.000	ARTICOLO 6 (punto 3°)		
199	194	» 620.000.000	217	212	L. 10.000.000
		L. 15.000.000.000	ARTICOLO 7.		
ARTICOLO 3.					
152	147	L. 1.500.000.000	—	227	L. 1.000.000.000
155	150	» 550.000.000	ARTICOLO 7.		
158	153	» 100.000.000			L. 1.000.000.000
161	156	» 500.000.000	ARTICOLO 7.		
164	159	» 850.000.000			L. 1.000.000.000
167	162	» 450.000.000	ARTICOLO 7.		
170	165	» 1.200.000.000			L. 1.000.000.000
<i>Da riportarsi</i>		L. 5.150.000.000			

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Gli stanziamenti indicati nel loro complesso in lire 56.402.000.000 al punto 4° delle note illustrative per l'articolo 1 sono stati determinati in relazione a speciali provvedimenti legislativi emanati e sono stati iscritti nei capitoli appresso indicati:

Capitolo n. 143. — Decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 227, e decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 418, e 13 dicembre 1947, n. 1494: Contributi all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese	L.	9.450.000
Capitolo n. 192. — Decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, e 31 luglio 1947, n. 1033: Contributo all'Ente siciliano di elettricità	»	1.589.750.000
Capitolo n. 152. — Decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 171: Consolidamento Basilica San Marco in Venezia	»	9.600.000
Capitolo n. 152. — Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 845: Salvaguardia carattere lagunare e monumentale di Venezia	»	30.000.000
Capitoli nn. 130, 142, 151, 154, 157, 160, 163, 166, 169, 172, 175 e 178. — Legge 10 agosto 1950, n. 647: Opere nelle zone depresse centro-settentrionali	»	8.000.000.000
Capitolo n. 167. — Legge 17 febbraio 1951, n. 54: Completamento dell'Ospedale policlinico di Modena	»	250.000.000
Capitolo n. 131. — Legge 2 aprile 1951, n. 314: Costruzione autostrada Genova-Savona	»	1.500.000.000
Capitolo n. 167. — Legge 16 giugno 1951, n. 557: Sistemazione « Cavo napoleonico »	»	500.000.000
Capitolo n. 132. — Legge 27 novembre 1951, n. 1558: Sistemazione strade statali dell'Italia meridionale e insulare	»	4.000.000.000
Capitolo n. 187. — Legge 17 maggio 1952, n. 619: Risanamento del rione « Sassi di Matera »	»	1.000.000.000
Capitolo n. 185. — Legge 17 maggio 1952, n. 620: Completamento dell'Ospedale policlinico di Bari	»	200.000.000
Capitolo n. 152. — Legge 23 maggio 1952, n. 627: Sistemazione delle cliniche della Università degli studi di Padova	»	200.000.000
Capitolo n. 152. — Legge 25 luglio 1952, n. 1115: Contributo per la Basilica di San Marco e per il campanile della Basilica stessa	»	3.200.000
Capitolo n. 161. — Legge 5 gennaio 1953, n. 3: Restaurazione dell'antico collegio « Carlo Alberto » in Torino	»	60.000.000
Capitolo n. 179. — Legge 28 febbraio 1953, n. 103: Edifici universitari in Roma	»	600.000.000
Capitoli nn. 147, 182 e 183. — Legge 9 aprile 1953, n. 297: Provvedimenti a favore della città di Napoli	»	1.150.000.000
Capitoli nn. 130 e 142. — Legge 15 luglio 1954, n. 543: Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per opere nell'Italia centro-settentrionale	»	800.000.000
Capitoli nn. 152, 155, 158, 161, 164, 167, 170, 173, 176, 179, 181, 183, 185, 187, 191, 194. — Legge 9 agosto 1954, n. 636: Provvidenze per le alluvioni dal 1° gennaio 1951, al 15 luglio 1954	»	1.500.000.000
Capitoli nn. 135, 152, 158, 167, 170, 179, 189 e 194. — Legge 9 agosto 1954, n. 638: Sistemazione dei fiumi e torrenti	»	10.000.000.000
Capitolo n. 140. — Legge 9 agosto 1954, n. 640: Eliminazione delle abitazioni malsane	»	25.000.000.000
	L.	<u>56.402.000.000</u>

Gli stanziamenti correlativi alle autorizzazioni di spesa contemplate dagli articoli 2, 3, 4 e 7 dello schema di legge di bilancio e quelli derivanti da speciali provvedimenti legislativi di cui al punto 4° delle note illustrative per l'articolo 1 del citato schema di legge, sono

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

stati raggruppati come al quadro seguente per mettere in evidenza i fondi in gestione della Amministrazione centrale e degli uffici decentrati:

UFFICI CHE AMMINISTRANO I FONDI	Fondi di cui all'articolo 2 della legge di bilancio		Fondi di cui all'articolo 3 della legge di bilancio		Fondi di cui agli art 4 e 7 della legge di bilancio		Fondi di cui al punto 4° delle note illustrative per l'ar- ticolo 1		TOTALE
	Capi- toli	Importo	Capi- toli	Importo	Capi- toli	Importo	Capi- toli	Importo	
Amministrazione centrale	129, 133, 134, 135, 137, 144, 145, 146, 148	4.500.000.000	147	1.500.000.000	138	4.000.000.000	130, 131, 132, 135, 140, 142, 143, 147,	34.749.450.000	44.749.450.000
					227	1.000.000.000			1.000.000.000
Magistrato alle ac- que e Provvedito- rato regionale alle opere pubbliche di Venezia	152	550.000.000	150	550.000.000	»	»	151, 152	4.877.800.000	5.977.800.000
Provveditorato re- gionale alle opere pubbliche di:									
Trento	155	250.000.000	153	100.000.000	»	»	154, 155	216.000.000	566.000.000
Milano	158	350.000.000	156	500.000.000	»	»	157, 158	1.226.000.000	2.076.000.000
Torino	161	400.000.000	159	850.000.000	»	»	160, 161	673.000.000	1.923.000.000
Genova	164	240.000.000	162	450.000.000	»	»	163, 164	1.013.000.000	1.703.000.000
Bologna	167	400.000.000	165	1.200.000.000	»	»	166, 167	3.286.000.000	4.886.000.000
Firenze	170	330.000.000	168	900.000.000	»	»	169, 170	2.064.000.000	3.294.000.000
Ancona	173	180.000.000	171	550.000.000	»	»	172, 173	543.000.000	1.273.000.000
Perugia	176	240.000.000	174	150.000.000	»	»	175, 176	316.000.000	706.000.000
Roma	179	2.300.000.000	177	1.200.000.000	»	»	178, 179	1.828.000.000	5.328.000.000
L'Aquila	181	440.000.000	180	1.600.000.000	»	»	181	70.000.000	2.110.000.000
Napoli	183	1.300.000.000	182	4.250.000.000	»	»	182, 183	1.130.000.000	6.680.000.000
Bari	185	400.000.000	184	550.000.000	»	»	185	310.000.000	1.260.000.000
Potenza	187	450.000.000	186	550.000.000	»	»	187	1.070.000.000	2.070.000.000
Catanzaro	189	720.000.000	188	1.000.000.000	»	»	189	500.000.000	2.220.000.000
Provveditorato al- le opere pubbli- che di:									
Palermo	191	830.000.000	190	1.750.000.000	»	»	191, 192	1.809.750.000	4.389.750.000
Cagliari	194	620.000.000	193	350.000.000	»	»	194	720.000.000	1.690.000.000
Tutti gli uffici de- centrati	149	500.000.000	»	»	»	»	»	»	500.000.000
		15.000.000.000		18.000.000.000		5.000.000.000		56.402.000.000	94.402.000.000

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le spese per l'importo di lire 11.239.000.000 indicate al punto 5°) delle note illustrative all'articolo 1 sono dovute a leggi organiche o a provvedimenti legislativi speciali e corrispondono agli stanziamenti in aumento dei capitoli appresso indicati:

Capitoli nn. 199, 201, 204, 207, 212 e 213. — Legge 3 agosto 1949, n. 589: Contributi a enti locali	L.	2.750.000.000
Capitolo n. 203. — Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775: Sovvenzioni per impianti elettrici	»	100.000.000
Capitolo n. 210. — Legge 2 luglio 1949, n. 408: Contributi costanti a favore di enti e società che provvedono a costruzioni di edilizia economica e popolare	»	6.000.000.000
Capitolo n. 216. — Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, legge 25 giugno 1949, n. 409, legge 2 luglio 1949, n. 408: Opere in concessione, contributi in annualità a privati che riparano o ricostruiscono propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra e costruzione di nuovi da parte di Istituti per le case popolari	»	1.505.000.000
Capitolo n. 223. — Legge 28 febbraio 1953, n. 103: Opere di interesse comunale in Roma	»	450.000.000
Capitolo n. 224. — Legge 9 aprile 1953, n. 297: Contributi alla provincia ed al comune di Napoli per opere di loro competenza	»	434.000.000
	L.	<u>11.239.000.000</u>

Le spese per l'importo di lire 42.213.442.645, indicate al punto 6°) delle note illustrative all'articolo 1, sono dovute all'incidenza sul bilancio dell'esercizio 1955-56 delle annualità impegnate negli esercizi decorsi principalmente per effetto delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, 22 giugno 1950, n. 480, 12 luglio 1949, n. 460, e 10 agosto 1950, n. 660, del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni, delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, e 29 giugno 1950, n. 471, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, della legge 25 giugno 1949, n. 409, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, e delle leggi 4 maggio 1951, n. 385, e 11 luglio 1941, n. 809, del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi 10 agosto 1945, n. 491, 6 settembre 1946, n. 131, del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 791, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 518, e, infine, delle leggi 28 febbraio 1953, n. 103, e 9 aprile 1953, n. 297.

Detta somma di lire 42.213.442.645 è iscritta ai capitoli che vanno dal n. 198 al n. 226.

L'articolo 8 stabilisce che per il pagamento dei compensi per revisione dei prezzi contrattuali debbono essere impiegati i fondi stanziati per opere nelle varie voci di bilancio di parte ordinaria e di parte straordinaria.

L'articolo 9 dispone che:

il fondo di lire 18.800.000.000, iscritto ai capitoli nn. 130, 135, 142, 151, 152, 154, 157, 158, 160, 163, 166, 167, 169, 170, 172, 175, 178, 179, 189 e 194 per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10 (lire 8.000.000.000), 15 luglio 1954, n. 543 (lire 800.000.000) e 9 agosto 1954, n. 638 (lire 10.000.000.000), potrà dar luogo a variazioni compensative tra i citati capitoli con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei lavori pubblici per le necessità che possano manifestarsi in corso di esecuzione delle opere.

L'articolo 10 approva lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'A. N. A. S. per l'esercizio 1955-56.

L'articolo 11 stabilisce che il fondo a disposizione iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per oneri di carattere generale per l'esecuzione di lavori stradali nell'Italia meridionale ed insulare, sarà ripartito, con decreti del Ministro del tesoro, fra i capitoli di tale stato di previsione concernenti gli oneri medesimi.

Premessi questi brevi cenni, confido che vorrete accordare il vostro favorevole suffragio al disegno di legge che segue:

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

ART. 2.

Per l'esercizio finanziario 1955-56 è autorizzata la spesa di lire 15.000.000.000, di cui: — lire 1 miliardo per il proseguimento dei lavori di costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina, in Roma, ai sensi della legge 31 luglio 1952, n. 1224; — lire 150.000.000 per la costruzione e l'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Rieti, ai sensi della legge 19 maggio 1954, n. 274, — lire 500 milioni per la concessione ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454, dei sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonché per le maggiorazioni, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, e delle leggi 29 luglio 1949, n. 531, e 28 dicembre 1952, n. 4436, dei sussidi concessi in dipendenza dei terremoti dal 1908 al 1936 e lire 13.350.000.000 per provvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzioni, riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti;

b) al recupero, alla sistemazione ed alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonché alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale e insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura.

ART. 3.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1955-56 la spesa di lire 18.000.000.000 — di cui lire 5 miliardi in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 — per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonché in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649 ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici dei culti diversi dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 — nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificato, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217, nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza e degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonché dei beni delle università e degli istituti di istruzione superiore;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) alla colmatatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.

ART. 4.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1955-56 la spesa di lire 4.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522

ART. 5.

È stabilito per l'esercizio finanziario 1955-1956, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 1.505.000.000 di cui:

1°) lire 5.000.000 per la concessione:

a) del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sui mutui da contrarsi da enti vari e cooperative edilizie a contributo statale, ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 56 e dell'articolo 57 del citato decreto n. 261;

b) del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni e di Istituti autonomi per le case popolari;

2°) lire 1.500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuantici ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra.

ART. 6.

Sono altresì stabiliti per l'esercizio finanziario 1955-56 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1°) sovvenzioni dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 100.000.000:

2°) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, nonché della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 540.000.000 di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 80.000.000, destinate per lire 40.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 15.000.000;

c) per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589, modificato dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 20.000.000, destinate per lire 10.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, lire 400.000.000, destinate per lire 200.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 25.000.000;

3°) contributi a favore di enti locali per acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, lire 10.000.000.

ART. 7.

Per l'esercizio finanziario 1955-56 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per il completamento di opere eseguite in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 8.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329, concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e, per le opere di carattere straordinario a pagamento immediato, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissati negli articoli precedenti.

ART. 9.

Per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, e 15 luglio 1954, n. 543, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla sistemazione di fiumi e torrenti, il Ministro del tesoro, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato ad apportare variazioni compensative tra i relativi stanziamenti per l'esercizio finanziario 1955-56.

ART. 10.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per l'esercizio finanziario 1955-56, allegato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Gli eventuali prelevamenti, tanto dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale che dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonché le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio della Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo della Azienda stessa.

ART. 11.

Il fondo a disposizione iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (capitolo n. 62) per l'esercizio 1955-56 per oneri di carattere generale per l'esecuzione di lavori stradali nell'Italia meridionale ed insulare, sarà ripartito, con decreti del Ministro del tesoro, fra i capitoli di tale stato di previsione concernenti gli oneri medesimi.